



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l'articolo 15 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, e l'articolo 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”*;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della direttiva UE n.36 del 2011 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime;

VISTO il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016;

VISTO il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” ;

VISTO il Regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale è stato istituito il nuovo Programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato “Erasmus+ (2014-2020)” che sostituisce i precedenti Programmi di settore;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*” e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l'articolo 24, che disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica, tra l'altro, gli art. 13 e 18 del citato Regolamento (UE) 1288/2013;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 470 e seguenti, con i quali è stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e composizione;

VISTA la Risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019- 2027, adottata dal Consiglio “*Istruzione, gioventù, cultura e sport*” dell'Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, concernente delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l'articolo 1 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RAVVISATA la necessità di adeguare le competenze e la denominazione del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale alle attribuzioni riconosciute allo stesso dai citati decreti legislativi n. 40 del 2017 e n. 43 del 2018, anche al fine di adeguare il complesso delle competenze e delle attività del medesimo Dipartimento alla luce delle novità introdotte in materia di animazione socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani;

RAVVISATA, altresì, la necessità di ridefinire le competenze del Dipartimento per le pari opportunità, al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose, anche in seguito al riordino delle attribuzioni in materia di famiglia e disabilità, di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “*d) Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012)

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale).

1. *Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonché in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza.

2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'articolo 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attività di supporto all'Autorità politica nella vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attività di supporto all'Autorità nazionale dei Programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonché assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili.

3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al Servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del Servizio civile universale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'Albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attività di supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

nonché le eventuali attività di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le Province autonome e tutti gli enti di servizio civile.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di nove servizi.”.

2. L'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Dipartimento per le pari opportunità)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose.

2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e in non più di tre servizi.

4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.”.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale e del Dipartimento per le pari opportunità resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. La denominazione Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di cui al presente decreto.
4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22 febbraio 2019

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Sottosegretario di Stato, on. Giancarlo Giorgetti

Visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2019, al n. 778

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019, al n. 540